



RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL

NORMA SULLA CATENA DI CUSTODIA

COC Standard
Italian

DICEMBRE 2017



CHAIN
OF
CUSTODY

IL RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL

Il Responsible Jewellery Council (RJC) è un'organizzazione di normazione e certificazione senza scopo di lucro istituita nel 2005.

La nostra visione prevede l'istituzione di una filiera globale responsabile, capace di promuovere la fiducia nel settore mondiale della gioielleria e dell'orologeria.

INFORMAZIONI SULLA NORMA

La presente norma definisce una linea per le aziende che trattano e commerciano oro e platinoidi atta a garantire la piena tracciabilità e un approvvigionamento responsabile. La Certificazione della Catena di Custodia (CdC) è volontaria e integra la Certificazione a fronte del Codice di Procedura di RJC, obbligatoria per tutti i soci membri. Si tratta di un "documento vivente", pertanto RJC si riserva il diritto di sottoporre a revisione la presente norma in base all'esperienza acquisita e a prassi corrette che dovessero via via affermarsi. La versione presente nel sito Internet di RJC annulla e sostituisce ogni altra versione. L'indirizzo del sito Internet è: www.responsiblejewellery.com

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

È esclusa ogni e qualsivoglia garanzia, attestazione o avallo riguardo alla precisione o alla completezza della presente norma e di altri documenti o fonti di informazione citati a riferimento nella norma. La conformità alla norma non è intesa a sostituire, violare o alterare, né sostituisce, viola o in qualsiasi altro modo altera i requisiti di ogni e qualsivoglia statuto, legge, regolamento, ordinanza nazionale, regionale o locale o altro requisito.

La conformità alla norma CdC di RJC è interamente volontaria e non è intesa a creare, stabilire o riconoscere, né crea, stabilisce o riconosce, alcun obbligo imponibile a norma di legge o diritto rispetto a membri o firmatari di RJC. I non membri non avranno alcun motivo di azione legale contro RJC e/o i suoi membri o firmatari per mancata osservanza della norma CdC.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI O COMMENTI

Saremo lieti di ricevere comunicazioni e commenti riguardo al presente documento. Per contattarci:

Indirizzo e-mail: consultation@responsiblejewellery.com

Telefono: +44 (0)207 321 0992

Document reference/name (Riferimento/titolo documento):

RJC CoC 2017 Standard and Guidance Italian Translation
(RJC CdC 2017 - Norma e Guida alla norma sulla catena di custodia - Traduzione italiana)

Translated by (Traduzione a cura di):

Sparkling Lengua

Date Released (Data pubblicazione):

April 2018 (aprile 2018)

The official language of the RJC Certification system is English. In the case of inconsistency between versions, reference should default to the official language version. Please refer to www.responsiblejewellery.com for the official language version.

La lingua ufficiale del sistema di certificazione RJC è l'inglese. In caso di discrepanza tra le versioni, il riferimento d'obbligo deve essere la versione nella lingua ufficiale. Per ottenerla, visitare www.responsiblejewellery.com.

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| IL RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL | 2 |
| INTRODUZIONE | 4 |
| A. Informazioni circa la norma sulla Catena di Custodia di RJC | 4 |
| B. Certificazione a fronte della presente norma | 4 |
| C. Stato e data di decorrenza | 5 |
| D. Documentazione di supporto | 5 |
| E. Sviluppo della norma | 5 |
| NORMA SULLA CATENA DI CUSTODIA (CdC) DI RJC | |
| PRINCIPI DI DUE DILIGENCE E KNOW YOUR COUNTERPARTY/ CONOSCI LA TUA CONTROPARTE (KYC) PER L'APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE | 6 |
| 1. Due diligence | 6 |
| 2. Know Your Counterparty/Conosci la tua Controparte (KYC) | 6 |
| GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA | 7 |
| 3. Sistemi di gestione e responsabilità | 7 |
| 4. Controlli interni sui materiali | 7 |
| 5. Terzisti esterni e aziende di servizi | 7 |
| SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEL MATERIALE | 8 |
| 6. Materiale idoneo da attività estrattiva | 8 |
| 7. Materiale idoneo riciclato | 9 |
| 8. Materiale idoneo esistente | 9 |
| RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA | 10 |
| 9. Dichiarazioni circa il materiale idoneo | 10 |
| 10. Documenti di trasferimento CdC | 10 |
| 11. Dichiarazioni sui prodotti e Proprietà Intellettuale | 10 |
| GLOSSARIO | 11 |
| RIFERIMENTI DI GLOSSARIO | 14 |
| APPENDICE 1: DOCUMENTO DI TRASFERIMENTO MATERIALE CDC: MODELLO | 15 |

INTRODUZIONE

A *Informazioni circa la norma sulla Catena di Custodia di RJC*

La Catena di Custodia (CdC) è una sequenza documentata di custodia del materiale nei vari passaggi che compongono la filiera. La norma CdC di RJC, messa a punto nel 2012, definisce i requisiti per la realizzazione di una CdC dei metalli preziosi prodotti, lavorati e commercializzati in modo responsabile attraverso tutta la filiera della gioielleria, e garantita in ogni sua fase da soggetti terzi.

Tale norma integra il Codice di Procedura (COP) di RJC per la promozione di prassi operative responsabili, la cui certificazione è obbligatoria per tutti i membri commerciali di RJC (ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.responsiblejewellery.com). La norma CdC stabilisce i requisiti per ottenere la certificazione, che per i soci membri di RJC ha carattere volontario.

La certificazione CdC costituisce un valido sistema per le aziende operanti nella filiera dei metalli preziosi che desiderano distinguersi a beneficio di clienti, consumatori e altre parti in causa, perché consente di aggiungere valore ai prodotti di gioielleria e contribuisce a proteggere e valorizzare i marchi del settore.

Ben sapendo che le aziende che operano lungo la filiera della gioielleria hanno esigenze diverse relativamente agli approcci all'approvvigionamento e alla provenienza responsabile garantiti da terzi, RJC ha previsto la possibilità di includere nell'ambito della certificazione COP anche le dichiarazioni di provenienza, che possono essere adattate per rispondere a specifiche esigenze di filiera. Questa possibilità è rivolta alle entità che trattano materiali al di fuori dell'ambito della norma CdC, tra cui diamanti, gemme colorate e argento¹.

RIQUADRO 1: IN BREVE

La certificazione CdC:

- consente la tracciabilità del materiale separato lungo la filiera;
- ha inizio con le fonti responsabili che rispondono ai criteri di idoneità;
- richiede un audit da parte di terzi in ogni fase della filiera;
- ha carattere volontario e si applica a oro e platinoidi (platino, palladio, rodio);
- mira a promuovere l'approvvigionamento responsabile da miniere artigianali e su piccola scala (AEA).

B *Certificazione a fronte della presente norma*

La norma CdC di RJC è concepita per i revisori accreditati da RJC che devono verificare se una data entità è conforme alla certificazione CdC. L'ambito della certificazione è definito dall'entità stessa che la richiede, e comprende tutte le strutture e i terzisti esterni di cui intende avvalersi per la lavorazione, la fabbricazione, l'immagazzinamento/stoccaggio, la movimentazione, la spedizione e il ricevimento del materiale CdC.

La certificazione CdC di RJC prevede cinque fasi:

1. L'entità prepara e richiede una verifica di certificazione da parte di un revisore accreditato da RJC.
2. Durante la verifica il revisore provvede ad appurare che siano stati messi in atto sistemi di approvvigionamento dei materiali e/o fornitura degli stessi ad altri soggetti della filiera della gioielleria, conformi alla norma CdC di RJC. Inoltre, prende nota di eventuali non conformità secondarie e richiede all'entità di risolverle.
3. RJC rilascia la certificazione all'entità in base alla relazione ricevuta dal revisore, autorizzandola a rilasciare i documenti di trasferimento CdC relativi ai materiali CdC.
4. Entro 12-24 mesi il revisore fa una verifica di sorveglianza presso l'entità certificata CdC allo scopo di assodare l'efficacia di tutti i sistemi, ivi incluso il rilascio dei documenti di trasferimento CdC. Eventuali non conformità secondarie riscontrate durante il primo audit devono prevedere opportuni piani di intervento correttivo approvati dal revisore, che verranno verificati durante l'audit di sorveglianza.
5. Dopo un periodo di certificazione di tre anni, l'entità può rinnovare la certificazione CdC sottoponendosi a una nuova verifica di certificazione, seguita da un'altra verifica di sorveglianza entro 12-24 mesi dal rilascio della certificazione.

¹ Rendiamo noto che, in occasione della revisione della norma CdC di RJC prevista per il 2018, gemme colorate e argento verranno inclusi nell'ambito del Codice di Procedura.

C Stato e data di decorrenza

La presente è la versione aggiornata al 2017 della norma CdC di RJC, ed è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di RJC il 19 dicembre 2017. La prima norma CdC fu formalmente adottata dal Consiglio di amministrazione di RJC nel 2012. La versione attuale è il risultato di una revisione formale che tiene conto dell'esperienza finora acquisita in materia, dell'evoluzione delle norme e dei riscontri forniti dalle parti in causa.

La versione del 2017 annulla e sostituisce la prima versione della norma, tuttavia, per consentire ai membri di RJC che richiedono la certificazione di rispettare le scadenze di programmazione e certificazione esistenti, è stato previsto un periodo di transizione (si veda la Tabella 1). Tutte le certificazioni CdC esistenti permarranno valide, pertanto le entità non dovranno richiedere la ricertificazione prima del termine del periodo di certificazione attuale.

Tabella 1: Principali date della transizione alla norma CdC di RJC versione 2017

| Date | Azioni |
|-------------------------------|--|
| 1° aprile – 31 dicembre 2018 | <ul style="list-style-type: none"> RJC accetterà nuove certificazioni o ricertificazioni a fronte della norma CdC versione 2012 o 2017. I soci membri che diventeranno tali a partire dal 1° aprile 2018 devono attenersi alla versione 2017 della norma CdC. La versione della norma CdC in base a cui è stata rilasciata la certificazione verrà indicata sul certificato del socio membro pubblicato sul sito Internet di RJC. |
| A partire dal 1° gennaio 2019 | <ul style="list-style-type: none"> RJC accetterà nuove certificazioni o ricertificazioni unicamente a fronte della norma CdC versione 2017. |

D Documentazione di supporto

I documenti indicati qui di seguito contengono informazioni di supporto circa l'attuazione della norma CdC:

- Guida alla norma CdC di RJC: guida di livello operativo sull'attuazione dei requisiti della norma
- Manuale di valutazione: panoramica del quadro di verifica e certificazione di RJC
- Kit per la valutazione CdC: istruzioni sull'esecuzione delle valutazioni destinate ad aziende e revisori

E Sviluppo della norma

La messa a punto della presente norma si basa su un processo formale, in conformità con il Codice deontologico ISEAL in tema di norme sociali e ambientali, e sotto la supervisione della Commissione norme di RJC, costituita da più parti in causa. RJC è sinceramente grata per il tempo dedicato, l'esperienza e il prezioso apporto offerto dai membri della Commissione e dai molti soggetti e organizzazioni che hanno contribuito alla presente norma mediante consultazione.

Desideriamo mettere a punto norme che siano pertinenti e attuabili, e a questo scopo ci impegniamo a revisionare formalmente la presente norma entro il 2022 (cinque anni dopo la pubblicazione della presente versione aggiornata), o in tempi più brevi se necessario. In qualsiasi momento è possibile presentare proposte di revisione o richieste di chiarimenti, che verranno documentate perché se ne possa tenere conto durante il successivo processo di revisione.

L'armonizzazione delle norme è un obiettivo prioritario di RJC. Il Manuale di valutazione riporta informazioni circa le iniziative e le certificazioni esistenti riconosciute per la certificazione RJC e che, in relazione alla norma CdC versione 2017, sono:

- Lo standard Fairtrade per l'oro estratto da miniera artigianale e su piccola scala, incluso Associated Precious Metals
- Lo standard Fairmined per l'oro estratto da miniera artigianale e su piccola scala, incluso Associated Precious Metals
- Il programma TSM (Towards Sustainable Mining) della Mining Association of Canada (MAC)
- Il quadro di sviluppo sostenibile dell'International Council on Mining and Metals (ICMM)
- La Guida all'oro responsabile (Responsible Gold Guidance) della London Bullion Market Association (LBMA)
- La norma e istruzione per la verifica delle fonderie per una filiera dell'oro trasparente (Gold Supply Chain Transparency Smelter Audit Standard and Instruction) della Responsible Minerals Initiative²
- Le Regole del Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) per un approccio alla due diligence per la filiera dell'oro e dei metalli preziosi basato sul rischio (DMCC Rules for RBD-GPM)
- Norma del World Gold Council per l'oro da aree non interessate da conflitti

Proseguiremo nella nostra attività di monitoraggio delle iniziative inerenti la catena di approvvigionamento e la loro armonizzazione.

² Già Conflict-Free Sourcing Initiative.

PRINCIPI DI DUE DILIGENCE E KNOW YOUR COUNTERPARTY/CONOSCI LA TUA CONTROPARTE (KYC) PER L'APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

Tali disposizioni si applicano a tutti i materiali trattati dall'entità.

1 *Due diligence*

- 1.1 Le entità devono adottare e comunicare ai propri fornitori e al pubblico una politica per la filiera di approvvigionamento di oro e platinoidi da aree interessate da conflitti e aree ad alto rischio. Tale politica deve essere conforme all'Appendice II delle linee guida OCSE sulla due diligence per le filiere di approvvigionamento responsabile di minerali da aree interessate da conflitti e aree ad alto rischio ("Le linee guida OCSE").
- 1.2 Le entità devono applicare i principi di due diligence relativi alle filiere di oro e platinoidi con modalità adeguate alle proprie dimensioni e alle circostanze in cui operano:
 - a. Le entità operanti nella catena del valore dell'oro devono rispettare linee guida OCSE, nonché le raccomandazioni contenute nel supplemento alle linee guida OCSE destinato al settore dell'oro, nella misura in cui si applicano alle loro attività.
 - b. Le entità operanti nella catena del valore dei platinoidi devono rispettare le linee guida OCSE.
- 1.3 Le entità di affinazione devono porre in essere sistemi di controllo interni sui materiali che consentano la riconciliazione dei movimenti di magazzino in entrata e in uscita in un determinato periodo. Le aziende di affinazione dell'oro, inoltre, devono raccogliere e condividere ogni anno con RJC, entro i limiti della riservatezza commerciale, informazioni circa i siti minerari di origine dell'oro da attività estrattiva.

2 *Know Your Counterparty/Conosci la tua Controparte (KYC)*

- 2.1 L'entità deve documentare una politica e procedure KYC per i partner d'impresa, vale a dire fornitori o clienti di oro, platinoidi o prodotti di gioielleria contenenti questi materiali. Politica e procedure devono, tra le altre cose:
 - a. Stabilire l'identità e, in base alla valutazione del rischio o al diritto applicabile, il titolare effettivo e i proprietari/azionisti della controparte.
 - b. Verificare che la controparte e, ove applicabile, i titolari effettivi non compaiano negli elenchi governativi dei soggetti o delle organizzazioni implicate in riciclaggio di denaro sporco, frode o coinvolgimento con organizzazioni vietate e/o finanziatrici di conflitti.
 - c. Garantire una conoscenza aggiornata della natura dell'attività, delle finanze e delle fonti di approvvigionamento dei materiali.
 - d. Monitorare le transazioni per individuare attività insolite o sospette e riferire alle autorità competenti eventuali transazioni sospette.
 - e. Conservare adeguatamente i dati per un minimo di cinque anni o per il periodo definito dalla normativa nazionale, se più lungo.
- 2.2 L'entità deve nominare una persona responsabile dell'attuazione della politica e delle procedure KYC.
- 2.3 L'entità deve condurre revisioni periodiche della politica e delle procedure KYC attuate per garantirne l'adeguatezza e l'attualità in qualsiasi momento.

GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA

3 *Sistemi di gestione e responsabilità*

- 3.1 L'entità deve disporre di sistemi di gestione documentati volti a garantire il rispetto di tutti i requisiti della norma applicabili nelle strutture aventi in custodia il materiale CdC che sono sotto il suo controllo.
- 3.2 L'entità deve assegnare a un membro del personale esperto la responsabilità della conformità a tutti i requisiti della norma applicabili.
- 3.3 L'entità deve stabilire e implementare attività di comunicazione e di formazione atte a rendere il personale formato ed informato circa le proprie responsabilità a fronte della presente norma.
- 3.4 L'entità deve gestire i dati relativi a tutti i requisiti della norma applicabili e conservarli per un minimo di cinque anni o per il periodo definito dalla normativa nazionale, se più lungo.
- 3.5 L'entità deve porre in essere sistemi atti a fare fronte a qualsiasi ragionevole richiesta di verifica dei documenti di trasferimento CdC da essa rilasciati.
- 3.6 L'entità deve condurre revisioni periodiche a cadenza almeno biennale dei propri sistemi di gestione per garantirne l'adeguatezza e l'attualità in qualsiasi momento.
- 3.7 L'entità che richiede la certificazione CdC deve essere un socio membro di RJC, o controllata da un socio membro di RJC, in regola, e impegnarsi pertanto a osservare prassi operative responsabili conformi al Codice di Procedura (COP) di RJC.

4 *Controlli interni sui materiali*

- 4.1 L'entità deve individuare tutti i punti in cui il materiale idoneo e/o il materiale CdC in sua custodia possa mescolarsi con materiale non idoneo o materiale non CdC, e mettere in atto controlli volti a garantire la separazione.
- 4.2 I sistemi interni dell'entità devono essere in grado di riconciliare il peso totale di materiale idoneo e/o materiale CdC in custodia con i movimenti in entrata e in uscita del materiale CdC in custodia presso l'entità in un determinato periodo. Se l'entità ha in custodia prodotti di gioielleria contenenti materiale CdC, per la riconciliazione è possibile considerare il conteggio dei pezzi invece del peso.
- 4.3 Se l'entità rilascia un documento di trasferimento CdC per materiale CdC identificato come avente una determinata provenienza o altre caratteristiche, i sistemi interni dell'entità devono garantire il rispetto dei requisiti di separazione e riconciliazione di cui alle disposizioni 4.1 e 4.2 a supporto della separazione di tale materiale CdC.
- 4.4 I sistemi interni dell'entità devono verificare e documentare che il contenuto di ogni spedizione di materiale CdC ricevuta da e/o inviata ad altre entità certificate, a terzisti esterni o aziende di servizi, sia descritto con precisione dal rispettivo documento di trasferimento CdC. Qualora si rilevi un errore dopo la spedizione del materiale CdC, l'entità e l'altra parte devono documentare l'errore e mettere in atto gli interventi correttivi concordati.

5 *Terzisti esterni e aziende di servizi*

- 5.1 L'entità non deve trasferire materiale CdC a terzisti esterni o aziende di servizi se non nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. L'entità deve essere la legittima proprietaria del materiale CdC trasferito a terzisti esterni o all'azienda di servizi, e non può rinunciare alla titolarità dello stesso.
 - b. L'entità deve valutare il rischio di potenziale non conformità alla presente norma derivante dal coinvolgimento dei terzisti esterni o delle aziende di servizi che prendono in custodia il materiale CdC di proprietà dell'entità, e deve stabilire, in base a tale valutazione, che si tratta di un rischio accettabile.
 - c. Il terzista esterno che prende in custodia il materiale CdC dell'entità deve essere incluso nell'ambito di certificazione dell'entità e disporre di un sistema di gestione in essere conforme alla disposizione 4 (circa i controlli interni sui materiali) della presente norma.
 - d. Il terzista esterno incluso nell'ambito di certificazione dell'entità non deve esternalizzare alcuna lavorazione di materiale CdC ad altri terzisti.

- 5.2 Relativamente alla restituzione di materiale CdC da parte del terzista esterno o dell'azienda di servizi:
- L'entità deve verificare e registrare che i trasferimenti ricevuti dall'entità a seguito della restituzione di materiale CdC siano conformi ai documenti di trasferimento rilasciati dall'entità al momento della spedizione del materiale CdC al terzista esterno o all'azienda di servizi, tenendo conto delle eventuali modifiche al materiale CdC previste a seguito delle attività di lavorazione o fabbricazione svolte dal terzista esterno.
 - In caso di non conformità, l'entità non rilascerà alcun ulteriore documento di trasferimento CdC per tale materiale.

SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI

6 *Materiale idoneo da attività estrattiva*

- 6.1 L'entità deve disporre di sistemi in essere atti ad accertare che il materiale da attività estrattiva per cui l'entità rilascia una dichiarazione di materiale idoneo proviene unicamente dalle seguenti fonti di approvvigionamento:
- Siti minerari che rientrano nell'ambito della propria certificazione CdC, o per i quali l'entità è titolare di interessi legittimi, e che rientrano nell'ambito di certificazione CdC di un'altra entità certificata CdC.
 - Imprese di attività estrattive artigianali e su piccola scala (AEA) operanti su concessioni minerarie dell'entità che abbiano preso parte a iniziative di formazione professionale AEA, e con due diligence a conferma che il materiale proviene da attività estrattive di tali imprese e non da fonti illegali.
 - Siti minerari o produttori certificati in base a una norma relativa ad AEA responsabili e riconosciuta da RJC, con due diligence documentata a conferma che il materiale proviene da detti siti minerari o produttori.
 - Siti minerari soggetti a un programma di garanzia per attività estrattive responsabili ammesso da RJC e convalidato come conforme ai requisiti del COP RJC in base alla disposizione 6.2.
 - Sottoprodotti di attività estrattiva contenenti tracce di metalli preziosi per cui solo l'azienda di affinazione può rilasciare una dichiarazione di materiale idoneo.
- 6.2 L'entità che impiega materiale idoneo proveniente da siti minerari soggetti a un programma di garanzia per attività estrattive responsabili ammesso da RJC in base alla disposizione 6.1d deve disporre di apposita documentazione atta a confermare l'esecuzione del seguente processo di convalida:
- KYC avanzato per ogni sito minerario utilizzando la relativa lista di controllo RJC avanzata.
 - Un'analisi documentale della conformità al COP del sito minerario condotta con l'ausilio della Guida pratica di autovalutazione RJC e che tenga conto dello schema per attività estrattive ammesso da RJC.
 - Ulteriori ricerche su relazioni di affidabilità e conformità legale in materia di diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro, requisiti di legge nel paese di operatività e una valutazione della conformità del sito minerario.
 - Una verifica in loco, o una verifica da parte di terzi, in cui tutte le disposizioni COP siano applicate.
 - Conferma dell'idoneità CdC.
- 6.3 L'entità che rilascia una dichiarazione di materiale idoneo relativa a materiale da attività estrattiva deve disporre di due diligence documentata conforme alla disposizione 1 a conferma di una delle seguenti dichiarazioni:
- Il sito minerario (o i siti minerari) da cui viene estratto il materiale, e le relative rotte di trasporto, non si trova in aree interessate da conflitti e aree ad alto rischio; oppure
 - Il sito minerario (o i siti minerari) da cui viene estratto il materiale, e le relative rotte di trasporto, si trova in aree interessate da conflitti e aree ad alto rischio, ma è confermato che la produzione, la lavorazione e il trasporto del materiale non hanno alcun legame con tali aree; oppure
 - Il materiale è un sottoprodotto di attività estrattiva i cui fornitori sono stati esaminati conformemente ai sistemi e alle procedure di KYC di cui alla disposizione 2.

7 *Materiale idoneo riciclato*

- 7.1 L'entità deve disporre di sistemi in essere atti ad accertare che il materiale riciclato per cui l'entità rilascia una dichiarazione di materiale idoneo proviene unicamente dalle seguenti fonti di approvvigionamento:
- oro o platinoidi di valore elevato: metalli preziosi derivati da rottami e scarti di lavorazione di gioielleria e di processi di fabbricazione, oppure prodotti di metallo prezioso usati, come gioielli e suppellettili. Sono esclusi i prodotti da investimento;
 - oro o platinoidi per uso industriale: RAEE o componenti industriali, come pile a combustibile e catalizzatori esausti.
- 7.2 L'entità deve fornire alle controparti criteri documentati circa le fonti e le tipologie di metalli preziosi riciclati accettabili, tra cui:
- aziende in attesa di approvazione per diventare fornitori commerciali autorizzati dell'entità;
 - soggetti privati e agenzie/proprietà che desiderano vendere metalli sotto forma privata;
 - clienti certificati CdC che acquistano materiale CdC presso l'entità.
- 7.3 L'entità deve disporre di procedure documentate e dati per l'approvazione di nuovi fornitori commerciali, tra cui:
- procedure KYC condotte come da disposizione 2 e atte a stabilire il titolare effettivo e i proprietari/azionisti di tutti i fornitori, non solo di quelli ad alto rischio;
 - determinazione, sensata, dell'origine del materiale riciclabile;
 - conduzione, come da disposizione 1, di una due diligence della filiera produttiva in materia di diritti umani e salvaguardia ambientale, a partire dal punto di origine del materiale riciclabile;
 - manca approvazione del fornitore qualora le informazioni acquisite durante il processo di approvazione forniscano ragionevole evidenza del sospetto di effetti negativi sui diritti umani o di legittimità del fornitore e/o delle sue fonti.
- 7.4 L'entità deve disporre di procedure documentate e dati per il monitoraggio dei fornitori commerciali. In aggiunta a due diligence e KYC, come da disposizioni 1 e 2, tali procedure devono comprendere:
- una conoscenza aggiornata dell'origine del materiale riciclabile;
 - una revisione delle politiche e delle procedure di due diligence e KYC del fornitore commerciale qualora fosse appurato che rappresenti un alto rischio di introdurre nella filiera fonti illegali. In proporzione al livello di rischio, devono essere effettuate visite al sito atte a verificare i sistemi e i dati registrati del cliente;
 - un'esclusione del fornitore dalla produzione di materiale CdC qualora vi sia ragionevole evidenza (come transazioni, attività o associazioni insolite o sospette) del sospetto di non legittimità del fornitore e/o delle sue fonti e, a seguito di indagini, si rilevi come non possano essere esenti da sospetti. Le transazioni, attività o associazioni sospette eventualmente individuate devono essere comunicate alle autorità preposte, conformemente alle leggi locali.
- 7.5 Relativamente ai materiali riciclabili con approvvigionamento diretto presso soggetti privati e agenzie/proprietà:
- L'entità deve disporre di procedure documentate e dati che consentano di provare:
 - l'identità del venditore; e
 - l'identificazione del prodotto di gioielleria o di altro prodotto contenente i materiali riciclabili.
 - L'entità deve prendere ragionevoli provvedimenti e indagare al fine di stabilire che i materiali riciclabili sono di proprietà del venditore e assicurarsi che non provengano da fonti illegali.

8 *Materiale idoneo esistente*

- 8.1 L'entità deve disporre di sistemi in essere atti ad accertare che il materiale esistente per cui l'entità rilascia una dichiarazione di materiale idoneo proviene unicamente da materiale affinato prima del 1° gennaio 2012.
- 8.2 Qualora la data di affinazione non compaia come elemento permanente sul materiale idoneo esistente, l'entità deve assicurarsi di ottenere e conservare prova documentata dell'anno in cui l'oggetto è stato prodotto o coniato in base ai dati contenuti su un numero di serie o a un marchio dell'azienda di affinazione impresso sull'oggetto o ad altro marchio permanente o caratteristica fisica.

RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA

9 *Dichiarazioni circa il materiale idoneo*

- 9.1 L'entità che rilascia una dichiarazione di materiale idoneo in un documento di trasferimento CdC deve documentare che il materiale idoneo rientra tra i seguenti casi:
- da attività estrattiva, conformemente alla disposizione 6 della presente norma;
 - riciclato, conformemente alla disposizione 7 della presente norma;
 - esistente, conformemente alla disposizione 8 della presente norma;
 - combinazione di materiale da attività estrattiva, riciclato e/o esistente, ciascuno conformemente alle disposizioni della presente norma.
- 9.2 Per il materiale idoneo da miniera l'entità deve allegare al documento di trasferimento CdC:
- una dichiarazione di provenienza da aree non interessate da conflitto che identifichi l'applicabilità della disposizione 6.3a, 6.3b o 6.3c;
 - qualora si applichi la disposizione 6.3b (il materiale proviene da aree interessate da conflitto o aree ad alto rischio, ma per le quali è stata confermata l'assenza di impatti negativi), un allegato con la sintesi della due diligence condotta dall'entità per quel materiale;
 - se si tratta di materiale da miniera, il paese o i paesi in cui è stato estratto;
 - se si tratta di sottoprodotto di miniera, il paese o i paesi in cui è stato affinato.
- 9.3 Al momento di avviare la CdC per il materiale che sarà mescolato con materiale CdC esistente, prima del trasferimento ad altra entità, l'entità deve registrare in un documento di trasferimento CdC interno una dichiarazione di materiale idoneo.

10 *Documenti di trasferimento CdC*

- 10.1 L'entità deve garantire che il documento di trasferimento CdC accompagni e, ove possibile, venga fisicamente allegato a ogni spedizione o trasferimento di materiale CdC inviato ad altre entità certificate, a terzisti esterni o ad aziende di servizi.
- 10.2 L'entità deve accertarsi che i documenti di trasferimento CdC contengano tutte le informazioni richieste come da modello di cui all'Appendice 1 della presente norma.
- 10.3 Qualora il documento di trasferimento CdC contenga informazioni ulteriori sull'entità, sul materiale idoneo o sulla sua provenienza, l'entità deve accertarsi che tali informazioni siano supportate da evidenza oggettiva.

11 *Dichiarazioni sui prodotti e Proprietà Intellettuale*

- 11.1 Se l'entità rilascia dichiarazioni ai consumatori in merito a materiale CdC in prodotti di gioielleria, tali dichiarazioni devono essere redatte per iscritto e non devono contenere informazioni non coerenti con i documenti di trasferimento CdC di cui alla fornitura del materiale CdC. L'entità deve fornire indicazioni chiare sulle modalità di accesso a suddette dichiarazioni, ad esempio tramite sito Internet, direttamente presso il punto vendita o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione accessibile al pubblico. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere conformi ai diritti di legge.
- 11.2 È possibile rilasciare dichiarazioni in merito a prodotti di gioielleria che includono componenti non CdC che RJC ha identificato per l'esclusione. Deve essere messa a disposizione dei clienti o dei consumatori una descrizione dei componenti CdC presenti nel prodotto.
- 11.3 L'entità deve porre in essere sistemi atti a garantire che tutti i dipendenti, ivi inclusi gli addetti alle vendite, non rilascino ai consumatori dichiarazioni verbali in merito al materiale CdC non coerenti con le dichiarazioni scritte.
- 11.4 Se utilizza il logo RJC, l'entità deve garantire il rispetto delle regole di utilizzo del logo, dei marchi commerciali e della Proprietà Intellettuale. Qualora utilizzi il logo RJC e/o i timbri di certificazione CdC associati a prodotti di gioielleria contenenti materiale CdC, l'entità deve accertare che il loro utilizzo sia chiaramente riferito solo al materiale CdC.

GLOSSARIO

Ambito di certificazione CdC: è definito dall'entità che richiede la Certificazione CdC e deve comprendere:

1. Tutte le strutture controllate dall'entità che questa intende utilizzare per l'estrazione, la lavorazione, la fabbricazione, il magazzinaggio, la movimentazione, la spedizione e il ricevimento e la commercializzazione di materiale CdC.
2. Tutti i terzisti esterni che l'entità intende impiegare per la lavorazione e la fabbricazione del materiale CdC.
3. I tipi di materiale CdC (oro e/o platinoidi) da includere nell'ambito di certificazione CdC.
4. Gli eventuali tipi di materiale per cui l'entità intende rilasciare dichiarazioni di materiale idoneo.

Aree interessate da conflitto e aree ad alto rischio: definite dalle linee guida OCSE come aree caratterizzate dalla presenza di conflitto o altri rischi di danni alle persone. L'aggressione armata può presentarsi sotto varie forme, ad esempio un conflitto a carattere internazionale o non internazionale, che coinvolge due o più stati, oppure guerre di liberazione, rivolte, guerre civili, e simili. Le aree ad alto rischio possono comprendere aree caratterizzate da instabilità politica o repressione, debolezza delle istituzioni, insicurezza, dissesto delle infrastrutture civili e violenza diffusa. Tali aree sono spesso caratterizzate da diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto nazionale e internazionale. Può trattarsi di una regione, di un paese, di un'area interna a un paese oppure che attraversa uno o più confini nazionali. Le attività situate in queste aree non sono necessariamente complici del conflitto.

Attività estrattiva, o miniera, artigianale e su piccola scala (AEA): in riferimento alle attività estrattive condotte da individui, gruppi, famiglie o cooperative senza l'ausilio (o con il minimo impiego) di mezzi meccanici, per lo più nel settore informale (illegale) del mercato.

Azienda di affinazione: entità impegnata nella separazione e affinazione di oro e platinoidi fino a ottenere una qualità commerciabile.

Azienda di servizi: azienda che assume la custodia di, e fornisce servizi su, materiale idoneo e CdC, tenendolo separato per conto del cliente senza modificare fisicamente il materiale sotto la sua custodia. Le aziende di servizi comprendono laboratori di classificazione, saggiatori, periti stimatori, imprese di sicurezza e di trasporti e non sono incluse nell'ambito di certificazione dell'entità.

Banca dell'oro e dei metalli preziosi: banca di investimento con funzione di grossista che tratta grandi quantità di oro fino.

Catena di Custodia (CdC): la sequenza documentata di custodia del materiale nei vari passaggi che compongono la filiera. Il materiale CdC viene realizzato in base a una dichiarazione di materiale idoneo e trasferito da un'azienda a un'altra lungo la filiera mediante rilascio di un documento di trasferimento CdC.

Componente: parte fisicamente integrante di un prodotto di gioielleria più grande, con caratteristiche ben definite e separabile. I componenti possono essere assemblati in prodotti di gioielleria finiti oppure semi-lavorati.

Conflitto: aggressione armata, violenza diffusa e/o violazione diffusa dei diritti umani.

Conformità: prassi operative del socio membro, quali politiche programmatiche, sistemi, procedure e processi, attuati in modo conforme alla norma.

Convalida: processo di controllo e dichiarazione di ammissibilità di materiale idoneo da attività estrattiva proveniente da programmi di garanzia per attività estrattive riconosciuti da RJC.

Custodia: possesso fisico di materiale CdC a fini di produzione, lavorazione, commercializzazione, fabbricazione, confezionamento, etichettatura o vendita al dettaglio.

Diamante: minerale naturale essenzialmente composto da carbonio puro cristallizzato avente struttura cubica nel sistema isometrico, con un grado di durezza pari a 10 della scala di Mohs, una gravità specifica di 3,52 circa e un indice di rifrazione approssimato di 2,42.

Dichiarazione di materiale idoneo: dichiarazione di materiale idoneo rilasciata da un'entità CdC in un documento di trasferimento CdC per avviare una Catena di Custodia.

Documento di trasferimento CdC: documento contenente le informazioni richieste per il trasferimento di materiale CdC a un'altra entità, e rilasciato da un'entità certificata CdC secondo la norma CdC di RJC.

Documento di trasferimento CdC interno: un documento di trasferimento CdC in cui l'emittente e il destinatario rientrano nello stesso ambito di certificazione. Quando si effettua una dichiarazione di materiale idoneo per il materiale che sarà mescolato con il materiale CdC esistente, un documento di trasferimento CdC interno deve essere rilasciato e registrato prima che il materiale mescolato sia trasferito.

Due diligence: indagini condotte al fine di valutare i rischi correlati ad aree interessate da conflitto e aree ad alto rischio.

Entità: un'impresa o ente analogo responsabile dell'attuazione della norma CdC.

Entità certificata CdC: entità in tutto o in parte di un socio membro di RJC che si attiene alle parti applicabili della norma CdC di RJC, come da verifica da parte di un revisore accreditato RJC.

Esente da conflitto: espressione utilizzata per descrivere materiale che, secondo opportuna indagine di due diligence, non ha provocato alcun impatto negativo associato alle aree interessate da conflitto e aree ad alto rischio. Tali impatti negativi comprendono gravi violazioni dei diritti umani o dei lavoratori, sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali o forze di sicurezza private che controllano illegalmente i siti minerari, e corruzione o altre dichiarazioni non veritiere e fraudolente circa l'origine dei metalli preziosi.

Fonti illegali: fonti di materiale che contravvengono al diritto applicabile, o coinvolte in attività estrattive illegali, finanziamento di conflitto, riciclaggio di denaro sporco, finanziamento di attività terroristica, o proventi di reato.

Gioielleria: ornamento realizzato con metalli preziosi (compresi oro e platinoidi), spesso montato con pietre preziose. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono considerati articoli di gioielleria bracciali, anelli, collane, orecchini e orologi. Prodotti di gioielleria finiti, nella forma definitiva, e venduti ai consumatori per il proprio uso. Possono comprendere numerosi componenti; gli orologi, ad esempio, sono costituiti da molti pezzi realizzati in materiali diversi.

Know Your Counterparty/Conosci la tua Controparte (KYC): principi stabiliti al fine di combattere il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. I principi KYC richiedono alle imprese di determinare l'identità di tutte le organizzazioni con cui trattano, di conoscere chiaramente i loro rapporti d'affari e, entro limiti ragionevoli, di individuare e reagire a schemi di transazione insoliti o sospetti.

Legge-Dodd Frank/Dodd-Frank Act: articolo 1502 della legge degli Stati Uniti Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (legge sulla riforma di Wall Street e la tutela del consumatore). La legge richiede a chi rilascia documenti ai sensi della Legge degli Stati Uniti sullo scambio di titoli (US Securities Exchange Act) di rivelare se eventuali minerali da aree interessate da conflitto utilizzati nei loro prodotti provengono dalla RDC e da paesi limitrofi.

London Bullion Market Association (LBMA): associazione che rappresenta il mercato londinese dell'oro e dell'argento fisico, e costituisce la norma di fatto per quanto riguarda l'oro fisico saggiato e qualitativamente garantito.

Marchio: simbolo di marchio registrato di un'entità. Il marchio di un'azienda di affinazione o zecca spesso è stampigliato sulla superficie della barra, del lingotto, della moneta o simile in oro o platinoidi, o applicato in modo permanente su un contenitore sigillato. Sovente il marchio è associato a un numero di serie o a una data che consentono di verificare l'anno di produzione o di conio del metallo prezioso.

Materiale: oro e/o platinoidi.

Materiale CdC (oro o platinoidi CdC): materiale con dichiarazione di materiale idoneo da entità certificata CdC che viene trasferito secondo la norma CdC di RJC. Può essere materiale idoneo da attività estrattiva, materiale riciclato o materiale esistente (vedere le definizioni di materiale idoneo).

Materiale da attività estrattiva o da miniera: materiale prodotto da un sito minerario, solitamente sotto forma di concentrato di minerale, lega non pura o materiale affinato.

Materiale esistente: oro o platinoidi esistenti prima del 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della norma CdC di RJC. Il materiale idoneo esistente deve essere corredato di dati affidabili a riprova della data di titolarità, di estrazione e/o di fabbricazione. La data di affinazione deve essere indicata in modo permanente con un marchio, verificata dall'azienda di affinazione oppure stabilita mediante dati della banca depositaria o dati di magazzino. Nel caso in cui la data di affinazione dell'oro non sia indicata, può essere dedotta confrontando il marchio apposto dall'azienda di affinazione con l'elenco LBMA degli "ex fonditori e saggianti di barre oro" certificate, la cui operatività è cessata prima del 1° gennaio 2012.

Materiale idoneo: oro o platinoidi idonei a diventare materiale CdC secondo la norma CdC di RJC.

Materiali riciclabili: metalli preziosi (come prodotti al consumatore finale o materiali usati, prodotti contenenti metalli preziosi, metalli derivati da rottami e scarti di lavorazione e materiali risultanti dalla fabbricazione di prodotti) già precedentemente affinati e successivamente sottoposti a un nuovo processo di affinazione o altra lavorazione intermedia a valle, per iniziare un nuovo ciclo di vita come materiale riciclato.

Metalli preziosi: termine collettivo per designare oro e platinoidi.

Metalli preziosi da investimento: oro o platinoidi sotto forma di monete, lingotti o barre.

Non conformità: si verifica quando le politiche programmatiche, i sistemi, le procedure e i processi adottati da un socio membro non rispettano appieno la norma. Per non conformità secondaria si intende una discontinuità isolata di adempimento, di disciplina o di controllo. Per non conformità principale si intende il mancato rispetto di una disposizione nella sua interezza per i seguenti motivi: perché i necessari controlli non sono stati posti in essere o non sono stati efficaci, oppure perché sussiste una serie di non conformità secondarie reiterate e persistenti (a dimostrazione che la norma non viene applicata adeguatamente).

Norma per le AEA responsabili: iniziativa di carattere volontario inerente le prassi estrattive responsabili e rivolta alle AEA, che prevede una certificazione, una verifica o altre forme di garanzia. Le norme per le AEA riconosciute da RJC in merito alla presente norma sono delineate nella Guida alla norma CdC.

Oro: raro elemento metallico di colore giallo con simbolo chimico Au e numero atomico 79.

Paese limitrofo: definito in relazione all'art. 1502 della legge degli Stati Uniti sulla riforma di Wall Street e la tutela del consumatore (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) come paese che ha in comune un confine internazionalmente riconosciuto con la Repubblica Democratica del Congo (RDC), e comprende Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Kenya, Repubblica del Congo, Ruanda, Sud Sudan, Tanzania, Uganda e Zambia.

Platinoidi: elementi metallici preziosi con proprietà fisiche e chimiche simili che sono tendenzialmente presenti insieme negli stessi giacimenti minerali. I platinoidi considerati nella presente norma sono:

- rodio: simbolo chimico Rh, numero atomico 45;
- palladio: simbolo chimico Pd, numero atomico 46;
- platino: simbolo chimico Pt, numero atomico 78.

Prodotto di gioielleria: gioiello finito o semi-lavorato o componenti.

Programma di garanzia, o schema, per attività estrattive: iniziativa di carattere volontario inerente le attività estrattive responsabili, che ne definisce i requisiti e prevede una certificazione, una verifica o altre forme di garanzia. I programmi di garanzia per attività estrattive riconosciuti da RJC in merito alla presente norma sono delineati nella Guida alla norma CdC.

Provenienza: punto di partenza della Catena di Custodia per materiale idoneo o materiale CdC.

Responsible Minerals Initiative: (già Conflict-Free Sourcing Initiative) iniziativa istituita dai membri della Responsible Business Alliance e della Global e-Sustainability Initiative e rivolta alle aziende affinché, nell'ambito delle proprie filiere, affrontino la questione dell'approvvigionamento responsabile di minerali.

Revisore accreditato: organizzazione o persona terza indipendente che rispetta i criteri oggettivi di selezione di RJC ed è accreditata per eseguire le verifiche relative a RJC.

Sistema di gestione: processi e documentazione che insieme costituiscono una struttura sistematica atta a garantire che le mansioni siano svolte in modo corretto, coerente ed efficace allo scopo di raggiungere i risultati auspicati, e di ottenere prestazioni sempre migliori.

Sito minerario: sito per l'estrazione dal sottosuolo di oro, platinoidi o minerali contenenti quantità commerciabili di oro o platinoidi.

Socio membro: in riferimento a un membro commerciale di RJC. Si tratta di un'azienda:

- attivamente impegnata per motivi commerciali nella filiera dell'oro e dei platinoidi;
- che non ricopre il ruolo di consulente, revisore o altra entità analoga;
- che si impegna a rispettare i principi del Codice di Procedura di RJC aventi carattere prevalente in materia di etica aziendale, diritti sociali, umani e adempimenti inerenti alla protezione ambientale e ai sistemi di gestione;
- che si impegna a far eseguire la valutazione di verifica da parte di un revisore accreditato a fronte dei principi del Codice di Procedura RJC in conformità ai requisiti di RJC;
- che versa la quota annuale di associazione come membro commerciale di RJC.

Il socio membro può comprendere una o più entità e strutture.

Sottoprodotto di attività estrattiva: oro o platinoidi affinati da residui di lavorazione (per esempio fanghiglia) derivati dalla lavorazione metallurgica di altri metalli, quali rame, piombo, zinco o nichel.

Struttura: sedi o attività con custodia di materiale idoneo o materiale CdC.

Terzista esterno: individuo, azienda o altra attività che prende in custodia il materiale di lavorazione o fabbricazione per conto di un'altra entità. I terzisti esterni non certificati CdC devono essere inclusi nell'ambito della certificazione CdC.

Timbro di certificazione CdC: parole o simboli stampigliati su un prodotto a dimostrazione che è stato fabbricato con materiale CdC.

Verifica di certificazione: la verifica condotta da una terza parte indipendente per garantire che i sistemi di gestione della Catena di Custodia siano stati applicati nel rispetto delle disposizioni della norma CdC applicabili.

Verifica di sorveglianza: la verifica di sorveglianza CdC verifica che i sistemi di gestione CdC restino conformi alla norma CdC. Tale verifica va svolta entro 12-18 mesi dal rilascio della Certificazione CdC. L'ambito della verifica di sorveglianza deve comprendere il controllo di campioni di documenti di trasferimento CdC, eventuali dichiarazioni ai consumatori e relativi dati, e deve verificare l'attuazione di interventi correttivi per non conformità riscontrate durante la verifica di certificazione.

RIFERIMENTI DI GLOSSARIO

Guida OCSE alla due diligence per filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas), 2016.

Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali e altre forme di ricchezza della Repubblica Democratica del Congo (UN Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo), lettera del 12 aprile 2001.

International Alert, Prassi operative sensibili al conflitto: Guida per l'industria estrattiva (Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for Extractive Industries), marzo 2005, pag. 3.

APPENDICE 1: DOCUMENTO DI TRASFERIMENTO MATERIALE CdC: MODELLO

Documento di trasferimento per la Catena di Custodia di RJC

| | | | | |
|--|---|---|-----------------|--|
| Data: | | Numero documento: | | |
| Entità rilasciante | | Entità ricevente | | |
| Nome dell'azienda | | Nome dell'azienda | | |
| Indirizzo | | Indirizzo | | |
| Numero di certificazione | | Numero di certificazione | | |
| Data di inizio e fine validità della certificazione | | Data di inizio e fine validità della certificazione | | |
| Responsabile | | | | |
| <i>Le informazioni contenute nel presente documento di trasferimento CdC sono conformi alla norma CdC di RJC.</i> | | | | |
| Materiale CdC | | | | |
| Peso complessivo | | | | |
| Numero di articoli (ove applicabile) | | | | |
| Tipo di trasferimento (selezionare un'opzione) | | | | |
| | Dichiarazione di materiale idoneo che avvia la CdC | | | |
| | Dichiarazione di materiale idoneo che avvia la CdC per la dichiarazione di provenienza da aree non interessate da conflitti fornita per il materiale da attività estrattiva | | | |
| | Successivo trasferimento CdC, tipo di materiale CdC unico | | | |
| | Successivo trasferimento CdC, prodotti di gioielleria contenenti più di un tipo di materiale CdC | | | |
| Tipo di materiale incluso nel trasferimento (selezionare le opzioni appropriate) | | | | |
| | Oro | Platino | Palladio | Rodio |
| | | | | Da attività estrattiva |
| | | | | Sito minerario certificato CdC |
| | | | | Fairtrade |
| | | | | Fairmined |
| | | | | Sito minerario ICMM |
| | | | | Sito minerario TSM |
| | | | | Sottoprodotto di miniera |
| | | | | Riciclato |
| | | | | Esistente |
| | | | | Combinazione dei suddetti |
| Informazioni supplementari (includere a discrezione dell'entità rilasciante) | | | | Numero del precedente documento di trasferimento del materiale CdC (facoltativo) |
| Descrizione di eventuale materiale non CdC facente parte di prodotti di gioielleria contenenti materiale CdC (ove applicabile) | | | | |

| A Selezionare un'opzione | Dichiarazione di materiale da miniera proveniente da aree non interessate da conflitti |
|------------------------------------|---|
| | <p>Il sito minerario o i siti minerari da cui proviene il materiale da miniera non sono situati in un'area di conflitto o ad alto rischio in aree di conflitto o ad alto rischio, né la lavorazione e il trasporto di tale materiale da attività estrattiva si sono svolti in aree interessate da conflitto o aree ad alto rischio.</p> <p>Paese/i in cui è stato estratto il materiale:</p> |
| | <p>Il sito minerario da cui proviene il materiale da attività estrattiva, la struttura di lavorazione e/o le rotte di trasporto del materiale da attività estrattiva sono situati in un'area di conflitto o ad alto rischio.</p> <p>L'entità certificata CdC ha condotto le opportune attività di due diligence, la cui sintesi è allegata al presente documento, a conferma che la produzione e il trasporto del materiale da miniera non hanno avuto alcun legame con le aree di conflitto e ad alto rischio.</p> <p>Paese/i in cui è stato estratto il materiale:</p> |
| | <p>Il materiale da miniera è un sottoprodotto di attività estrattiva di cui, attraverso attività di due diligence condotte dall'azienda di affinazione, è stata stabilita la provenienza da aree non interessate da conflitto.</p> <p>Paese/i in cui è stato affinato il sottoprodotto di attività estrattiva:</p> |
| B Selezionare un'opzione | Informazioni sulla RDC e sui paesi limitrofi ai fini della Legge Dodd-Frank/Dodd-Frank Act (da compilarsi a cura di tutte le entità certificate CdC aventi in custodia oro da miniera o misto) |
| | <p>Il trasferimento non comprende oro proveniente dalla RDC e da paesi limitrofi.</p> |
| | <p>Il trasferimento comprende oro proveniente dalla RDC e da paesi limitrofi, per cui l'azienda di affinazione dell'oro ha trattenuto una sintesi delle attività di due diligence richieste.</p> <p>Paese/i in cui è stato estratto il materiale:</p> <p>Azienda/e di affinazione:</p> |